



**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA DIVISIONE DI CHIMICA FARMACEUTICA
DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA**

*(Aggiornato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Divisione il 19 luglio 2018;
Approvato dal Consiglio Centrale il 27 settembre 2018)*

ART. 1

La Divisione di Chimica Farmaceutica (DCF) è formata dai Soci della Società Chimica Italiana (SCI) che condividono l'interesse per lo sviluppo della Chimica Farmaceutica, nei suoi aspetti scientifici, tecnologici e didattici, e intendono favorirne la diffusione ed il potenziamento. I Soci afferenti alla Divisione, siano essi membri effettivi o membri aderenti, svolgono la loro attività nelle Università e negli Enti di ricerca, nelle Scuole, nelle Industrie farmaceutiche e biotecnologiche, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo di qualità dei medicinali e dei prodotti a valenza salutistica, nella libera professione.

La Divisione ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della Chimica Farmaceutica e delle sue applicazioni, mediante pubblicazioni, convegni, giornate scientifiche, corsi, scuole e seminari sia a livello nazionale che internazionale, anche in collegamento con altri Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe.

ART. 2-PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal Presidente di Divisione e comprende il Presidente uscente e 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione. Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo fino a 3 Soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto. Tra i Consiglieri eletti il Presidente designa il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio.

Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.

Il Presidente della Divisione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo di spesa relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa ed i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

Il Consiglio Direttivo, convocato mediante posta elettronica dal Presidente, si riunisce anche per via telematica e delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, elabora proposte di attività o documenti di indirizzo di propria iniziativa ovvero su suggerimento dei Soci, programma i Congressi Scientifici e ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, nomina i Direttori e i componenti dei Comitati scientifici delle Scuole divisionali, predisponde i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione. Un estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo viene inviato mediante posta elettronica ai Soci.

ART. 3 - ASSEMBLEA

Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico della SCI o della Divisione, viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Divisione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l'attività della Divisione.

La Convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe devono essere in regola con l'iscrizione alla SCI. Ciascun Socio può rappresentare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Divisione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Divisione.

ART. 4 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un'Assemblea di Divisione per la definizione delle candidature per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.

I candidati alla Presidenza presentano il loro programma a tutti i soci aventi diritto di voto almeno trenta giorni prima delle elezioni.

L'elezione del Presidente e dei consiglieri avviene per via telematica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea sono riportati sulle schede elettroniche.

Il diritto di voto e l'elettorato passivo sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature. Le credenziali per le votazioni online sono inviate ai Soci della Divisione dagli uffici centrali della SCI. Ogni elettore può esprimere una preferenza per il Presidente e due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quelli ammessi non sono ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

Risulta eletto il Candidato Presidente che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. Risultano eletti i Candidati Consiglieri che, in sede di scrutinio, avranno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla SCI o, a parità di questa, il più anziano di età.

Nella lettera di indizione della votazione per il rinnovo delle cariche della Divisione devono essere indicati la data e la sede delle operazioni di scrutinio ed i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – MEMBRI ADERENTI

I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta.

Il diritto di voto in Assemblea è esteso ai membri aderenti, l'elettorato (attivo e passivo) è limitato ai soli membri effettivi.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE

Per le attività sociali la Divisione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Divisione.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci un supplemento di quota per l'attività della Divisione stessa.

ART. 7 - SCUOLE

La Divisione istituisce Scuole divisionali e/o partecipa con altre Divisioni all'istituzione di Scuole interdivisionali. L'istituzione delle Scuole è approvata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa le norme di funzionamento, con apposito regolamento, e nomina gli Organi di gestione. L'atto istitutivo delle Scuole ne definisce gli obiettivi scientifici e formativi, i potenziali partecipanti, la durata e la periodicità. Sono Organi di Gestione delle Scuole divisionali il Comitato Scientifico coordinato da un Direttore e l'eventuale Comitato Organizzatore locale per la gestione logistica. Il Direttore e i componenti del Comitato Scientifico delle Scuole divisionali sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci iscritti alla SCI e comunicati ai Soci mediante invio dell'estratto del verbale di nomina. Le nomine sono altresì comunicate alla SCI.

ART. 8 - GRUPPI DI LAVORO

Su proposta motivata di almeno 1/10 dei Soci della Divisione, o per propria iniziativa, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro specifici all'interno della Divisione, fissandone norme di funzionamento e durata. Ogni gruppo di lavoro è coordinato da un Coordinatore e da un Comitato di Coordinamento composto da non più di cinque Soci, compreso il Coordinatore, designati dai Soci proponenti e nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - GRUPPI INTERDIVISIONALI

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente della Società Chimica Italiana la costituzione di Gruppi Interdivisionali. La costituzione ed il funzionamento di questi Gruppi sono disciplinati da appositi Regolamenti.

I Coordinatori dei Gruppi Interdivisionali partecipano, senza diritto di voto, e su invito del Presidente della Divisione, alle riunioni del Consiglio Direttivo per gli argomenti di specifico interesse.

ART. 10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DIVISIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Divisione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.